STUDIO COMMERCIALE RAG.SIMONE MARCHI Consulenza Fiscale, Tributaria, legale e del lavoro

Avv. Margherita Rafaniello Avv. Silvia Lombardo Geometra Aldo Accarino Ag. Servizi Giulio Marchetti

Roma 22 Marzo 2018

Ai clienti dello Studio Marchi

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Oggetto: Gli Enti non commerciali e il mod. EAS per le variazioni intervenute nel 2017 (Rif. Normativi art. 30, DL n. 185/2008, risoluzione ag. Entrate 06/12/2010 n. 125/e, risposta interrogazione parlamentare 29/09/2016, n. 5-09617).

Entro il 03 aprile 2018 (il 31.03 cade di sabato), gli enti non commerciali, devono presentare il mod. EAS al fine di comunicare all'agenzia delle entrate le variazioni intervenute nel 2017 dei dati precedentemente comunicati.

Si ricorda che, tutti gli enti non commerciali, al fine di **usufruire delle agevolazioni fiscali** previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), devono:

- Possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- Presentare il mod. EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione

La presentazione del mod. EAS interessa la generalità degli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, "compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi".

Sono previste specifiche esclusioni da tale obbligo riguardanti, ad esempio:

- Associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91;
- Associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al CONI <u>che non svolgono attività</u> commerciale;
- Associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95;
- ONLUS;
- coop sociali ex Legge n. 381/91.

Il mod. EAS, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, va compilato indicando:

- I dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale;
- Una serie di informazioni fornite quali dichiarazioni rese dal rappresentante legale.

1

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

Per alcuni enti (associazioni/società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, <u>se tenute all'obbligo in esame</u>, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica, associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della Difesa, ecc.) è prevista una compilazione semplificata, in base alla quale nella Sezione riservata alle "*Dichiarazioni del rappresentante legale*" è sufficiente fornire soltanto le informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26, di seguito evidenziate.

Oltre a dette informazioni:

 Le associazioni / società sportive dilettantistiche sono tenute a compilare anche il punto 20, mentre le associazioni aventi personalità giuridica devono compilare anche il punto 3.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI (RI)PRESENTAZIONE

Come specificato nelle istruzioni del modello, non è necessario presentare un "nuovo" mod. EAS qualora la variazione riguardi:

 Dati anagrafici dell'ente non commerciale (Sezione "Dati relativi all'ente") ovvero quelli del rappresentante legale (Sezione "Rappresentante legale"), posto che tali variazioni sono già state comunicate all'Agenzia tramite il mod. AA5/6 (soggetto non titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (soggetto titolare di partita IVA);

<u>L'esclusione dall'obbligo di ripresentare il modello EAS riguarda anche le variazioni intervenute nel 2017 per i seguenti punti del modello:</u>

Punto 20: Importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità.

Va evidenziato che l'esonero dall'obbligo di ripresentazione del mod. EAS sussiste esclusivamente in caso di variazione degli "importi". Così, non è necessario presentare un nuovo mod. EAS qualora nel "primo" modello l'ente abbia dichiarato di percepire proventi per € 15.000 e nel 2017 i proventi risultino pari a € 25.000. Il mod. EAS deve essere ripresentato qualora la variazione riguardi le altre informazioni richieste, in merito:

- a) all'incasso o meno di proventi per sponsorizzazione/pubblicità; ovvero
- b) alla frequenza degli stessi (abituali/occasionali).

Così, qualora nel "primo" modello l'ente abbia dichiarato, barrando la casella "NO", di non percepire i proventi in esame, e nel 2017 ne abbia ricevuti deve presentare un nuovo mod. EAS barrando la casella "abitualmente" o "occasionalmente" e riportando il relativo importo.

- Punto 21: Importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
- Punto 23: Ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
- Punto 24: Numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 30: Importi delle erogazioni liberali ricevute
- Punto 31: Importi dei contributi pubblici ricevuti
- Punto 33: Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

Considerato quanto sopra, la (ri)presentazione del mod. EAS è richiesta in caso di variazione avvenute nel 2017 e riferite ai seguenti punti: dal punto 1 al punto 19, punto 23, dal punto 25 al punto 29, dal punto 34 al punto 38.

Con riguardo al punto 27: che gli amministratori dell'ente sono......

Informo che vanno riportati tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Se durante l'anno sono avvenute più variazioni dei nominativi si dovranno riportare solamente quelli esistenti alla data del 31/12/2017.

PRESENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI

Il modello va presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie, compilando l'apposita Sezione nella quale, tra l'altro, va indicata la data a decorrere dalla quale ha effetto la decadenza. In tal caso la presentazione va effettuata entro 60 giorni dalla predetta data.

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS E REMISSIONE IN BONIS

L'omessa presentazione del mod. EAS comporta l'impossibilità di usufruire delle predette agevolazioni fiscali.

In risposta all'Interrogazione parlamentare 29.9.2016, n. 5-09617, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

"Il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio. La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Questo comma è importantissimo in quanto significa che chi non ha presentato il mod. EAS alla data di costituzione della Sezione o Sede non può applicare il regime agevolativo e quindi tutti gli incassi di qualsiasi genere sono tassabili e pertanto si devono pagare le imposte essendo equiparati ad Ente Commerciale. Ogni Sede deve controllare di avere presentato il mod. EAS e nel caso ciò non fosse stato fatto di seguito troverete come rimediare alla mancanza applicando la "Remissione in bonis"

Pertanto: "se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS".

Il chiarimento dell'Agenzia assume una particolare rilevanza in quanto, in caso di tardiva presentazione del mod. EAS, il regime agevolativo opera soltanto per le operazioni effettuate successivamente alla presentazione del modello, con esclusione di quelle effettuate in precedenza.

<u>Va evidenziato che l'omessa/tardiva presentazione può essere regolarizzata mediante la c.d. "remissione in bonis", come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n.</u>

110/E e confermato nella risposta alla citata Interrogazione.

A tal fine l'ente deve:

- Inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell'adempimento);
- Versare "contestualmente" la sanzione pari a € 250 utilizzando il mod. F24 (codice tributo 8114 e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento); entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Quest'ultima, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, va intesa come "la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento".

Va evidenziato che se l'adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine di riferimento è quello "di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero esequire l'adempimento".

Si ritiene che la remissione in bonis riguardi non solo l'omessa/tardiva presentazione del "primo" mod. EAS, ma anche l'omessa/tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute.

Rag. Simone Marchi